COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIE PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DEL COMUNE DI CARPEGNA**

**PER IL TRIENNIO 2023/2025**

L’anno e, il giorno del mese di , presso la Sede Municipale del Comune di Carpegna,

# TRA

il , (C.F. ), domiciliato presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse del Comune di Carpegna (C.F. ) in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi del decreto sindacale n. del ;

di seguito individuato come “sponsee”;

# E

il , (C.F. ), il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico

con sede a in via n. (C.F. - Partita IVA ),

di seguito individuato come “sponsor”; entrambe di seguito individuate/i anche come “**le parti**”;

# Premesso:

* che il Comune di Carpegna ha la proprietà della palestra sita in via Rio Maggio sn
* che nel suddetto impianto vengono esercitate attività sportive di diverse discipline e organizzate manifestazioni sportive anche a carattere nazionale;

**Considerato** che è intendimento dell’Amministrazione comunale sottoscrivere con soggetti terzi contratti di sponsorizzazione finalizzati ad installazioni pubblicitarie presso la palestra comunale del comune di Carpegna per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con la Deliberazione di C.C. n. 16 del 28/04/2004;

**Vista** la delibera di G.C. n. 4 del 19/01/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si dava al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre gli atti necessari per attivare manifestazione di interesse per sponsorizzazioni finanziarie per installazioni pubblicitarie presso la palestra comunale del comune di Carpegna per il triennio 2023/2025 con un confronto concorrenziale con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta più alta;

**Richiamata** la determinazione n. del con la quale:

* è stato approvato l’Avviso pubblico, nonché la modulistica complementare e lo schema di contratto, per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie per installazioni pubblicitarie presso la palestra comunale del comune di Carpegna per il triennio 2023/2025;
* con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta più alta determinata secondo le regole della *lex specialis*;

**Considerato** che nell’avviso pubblico**:**

* veniva indicato come termine perentorio per presentare le offerte quello del

ore ;

**Richiamata** la determinazione n. del con la quale è stata approvata la graduatoria degli operatori che hanno partecipato all’avviso sopracitato;

**Considerato** che la ditta , individuata sulla base della posizione occupata in graduatoria, si è dichiarata disponibile a diventare sponsor e a versare la somma di denaro offerta in sede di partecipazione alla procedura selettiva secondo le modalità ed i tempi pattuiti;

**Viste** le seguenti disposizioni di legge:

* Artt. 1174, 1322 del Codice civile;
* Art. 13, comma 2, lett.d), del DPR n. 633/1972;
* Art.1, comma1-bis, della Legge n. 241/1990;
* Artt. 16,17, 38 del D.Lgs. n. 507/1993;
* Art.43 della Legge n. 449/1997;
* Artt. 119, 162, 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
* Determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001;
* Art.19 del D.Lgs n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, che le Parti dichiarano di conoscere integralmente e di accettarne il contenuto.

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente contratto sono le installazioni pubblicitarie presso la palestra comunale del Comune di Carpegna sita in Via Rio Maggio, sn”.

L’affidamento oggetto del presente avviso ha una durata triennale e decorre dal 01.01.2023 fino al 31.12.2025, salvo risoluzione anticipata per i casi espressamente previsti dalla legge e/o nel contratto di sponsorizzazione. La durata del contratto non può essere prorogata né potrà essere rinnovata.

# ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE

Le parti individuano, ciascuna nell’ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti responsabili dell’esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

# ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a versare la somma annuale offerta a favore del Comune di Carpegna entro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Le spese per la realizzazione e posa delle installazioni pubblicitarie rimangono a carico dello sponsor.

# ART. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Il Comune di Carpegna si impegna a garantire allo sponsor la visibilità del marchio, dei prodotti e delle attività aziendali mettendo a disposizione uno spazio pubblicitario nei termini che seguono. . . . .

Viene applicato all’interno dell’impianto sportivo Palestra

Non verranno presi in considerazione i messaggi pubblicitari:

1. finalizzati alla propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. finalizzati alla pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi e giochi d’azzardo;
3. contenenti messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque genere.

# ART. 5 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

* 1. Il valore della sponsorizzazione finanziaria dovuta per tutto il periodo contrattuale dallo sponsor al Comune di Carpegna è pari ad euro , oltre IVA, così come successivamente dettagliato:
     + Anno 2023: euro , oltre iva;
     + Anno 2024: euro , oltre iva;
     + Anno 2025: euro , oltre iva.
  2. Lo sponsee provvederà ad emettere con cadenza annuale una fattura per la sponsorizzazione finanziaria per l’importo di € ………….. (di cui € per

corrispettivo ed € per Iva 22% ai sensi del DPR n. 633/1972, artt. 1, 4 e 11) a

titolo di sponsorizzazione. Non è ammessa la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, i quali devono essere pagati interamente a mezzo di bonifico bancario.

* 1. Lo sponsee non garantisce alcun risultato di ritorno pubblicitario e comunicativo per lo sponsor.

# ART. 6 - DURATA

Il presente contratto ha una durata triennale e decorre dal . .2023 fino al 31.12.2025, salvo risoluzione anticipata per i casi espressamente previsti dalla legge, e/o nel presente contratto di sponsorizzazione. La durata del contratto non può essere prorogata né potrà essere rinnovata.

# ART. 7 – CLAUSOLA DI ESCLUSIVA COMMERCIALE

Con il presente contratto il Comune di Carpegna si impegna con lo sponsor a non concludere altri contratti di sponsorizzazione che implicano la pubblicizzazione dei beni e/o servizi della medesima attività all’interno della palestra.

# ART. 8 – FACOLTA’ DI RECESSO DEL COMUNE

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che riconoscere il rimborso del corrispettivo versato relativo ai soli mesi per i quali non sia possibile rendere la prestazione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata.

# ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, lo Sponsor elegge il proprio domicilio presso la sede legale. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso ad accordi bonari. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di URBINO.

# ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall’atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto contrattuale.

# ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

# ART. 12 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici di sponsorizzazioni e al regolamento per la disciplina dei contratti di questo Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Carpegna Per lo sponsor

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

n. 3 Obblighi dello sponsor;

n. 4 Obblighi dello sponsee;

n. 8 Facoltà di recesso dello sponsee;

n. 9 Risoluzione delle controversie

Per il Comune di Carpegna Per lo sponsor